

Comune di Fornovo di Taro



Piazza Libertà 11

P.Iva 00322400342

PEC protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it

Affidamento dei servizi assicurativi

(categoria servizio 6 – nomenclatura CVP: 665100008 servizi)

Requisiti specifici partecipazione

OPERATORI ECONOMICI AMESSI ALLA PROCEDURA

1. Soggetti ammessi in forma singola, in raggruppamento, in coassicurazione e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice e le previsioni dell'art.1911 del Codice Civile. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso

a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Istituto della coassicurazione (precisazioni)

Nel caso di coassicurazione, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, la compagnia coassicuratrice designata quale Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto alle altre singole compagnie coassicuratrici Deleganti, ciascuna delle quali deve ritenere una quota del rischio non inferiore al 10%, fino a garantire la ritenzione del 100% del rischio.

Dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
- ✓ l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio per il quale viene presentata offerta, pena l'esclusione dalla gara.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- A) iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri

professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione aggiudicatrice tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri inseriscono nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.1.2 - Iscrizione in un registro commerciale, del DGUE.

- B) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per i lotti per i quali si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. n.209/2005 e ss.mm.ii.; per la partecipazione è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione di cui all'art. 14 comma 4 D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regimi di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) di cui all'art. 26 del decreto citato, nella quale risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo relativo al lotto per il quale l'impresa presenta offerta. In caso di partecipazione di società in possesso di autorizzazione IVASS ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), l'istanza di partecipazione dovrà tassativamente recare l'indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione in Italia delle polizze e dei sinistri.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- ✓ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia;
- ✓ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
- ✓ L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.1.3 - necessità di autorizzazione particolare, del DGUE.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato minimo richiesto: il concorrente deve avere realizzato nell'ultimo triennio (*) una raccolta premi complessiva nei rami danni inclusa RCA non inferiore a **€ 150.000.000,00 a valore per tutti i lotti escluso il lotto tutela legale per il quale la raccolta premi deve essere non inferiore ad € 10.000.000,00**. Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio del triennio considerato, con evidenza del dato relativo alla raccolta globale premi nei rami danni. (*) Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto). Il valore indicato tiene conto del fatto che il presente appalto riguarda un settore particolare, in cui i requisiti di capacità devono tenere conto della capacità di sopportare le situazioni di rischio e di esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio corrisposto dal singolo assicurato ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei massimali assicurati nelle singole polizze. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ per le società di capitali nonché per le imprese di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 209/2005, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita tramite il FVOE. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno tre servizi assicurativi analoghi nei rami riferiti al medesimo lotto per il quale intende presentare offerta resi a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Aziende pubbliche e/o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ attestazioni rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.3.3 - Prestazione di servizi del tipo specificato, del DGUE.

Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il subappalto è consentito esclusivamente in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali, altri atti diversi dalla copertura del rischio.